

**Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio
2017-2019**

N. 4127/C

Audizione dell'Ance

Presso le Commissioni congiunte Bilancio
della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica

4 NOVEMBRE 2016

DDL DI BILANCIO 2017

VALUTAZIONI E PROPOSTE DI INTEGRAZIONE

ABSTRACT.....	2
VALUTAZIONI SULLE MISURE ECONOMICO - FINANZIARIE	7
<i>RISORSE PER LE INFRASTRUTTURE</i>	<i>7</i>
<i>REGOLE DI FINANZA PUBBLICA PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI.....</i>	<i>10</i>
VALUTAZIONI SULLE MISURE FISCALI.....	14
<i>MISURE PER L'EDILIZIA</i>	<i>14</i>
<i>MISURE DI FISCALITÀ GENERALE PER LE IMPRESE.....</i>	<i>17</i>
<i>PROPOSTE AGGIUNTIVE</i>	<i>20</i>
MISURE PER LA CRESCITA DELLE IMPRESE	23
VALUTAZIONI SULLE MISURE IN MATERIA DI LAVORO	25
<i>MISURE PER L'EDILIZIA</i>	<i>25</i>
<i>PROPOSTE AGGIUNTIVE.....</i>	<i>26</i>

DDL DI BILANCIO 2017

VALUTAZIONI E PROPOSTE DI INTEGRAZIONE

ABSTRACT

*La manovra di finanza pubblica per il 2017 si inserisce in un **contesto economico ancora incerto**.*

La ripresa dell'economia italiana prosegue ma a ritmo più lento rispetto alle aspettative. Il Governo, nella nota di aggiornamento del DEF, ha rivisto la previsione di crescita del Pil nel 2016, portandola da +1,2% a +0,8%.

Lo stesso documento stima, per l'anno in corso, un'interruzione della caduta dei livelli produttivi nel settore delle costruzioni, con un aumento dello 0,6% in termini reali.

La stima del Governo conferma sostanzialmente la previsione formulate dall'Ance nell'osservatorio congiunturale di luglio scorso. In quell'occasione, a seguito di un ridimensionamento di alcuni indicatori economici e delle difficoltà riscontrate nel mercato dei lavori pubblici, è stato stimato un aumento tendenziale degli investimenti in costruzioni dello 0,3% in termini reali (escludendo i costi per il trasferimento di proprietà).

I dati che via via si rendono disponibili, infatti, danno evidenza di un settore che è ancora in difficoltà.

*Le costruzioni continuano a registrare **flessioni nel numero di occupati**, rimanendo l'unico settore a segno ancora negativo. Nel secondo trimestre 2016 prosegue il calo degli occupati nel settore che si riducono del 4,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, a fronte del +2% per l'insieme dei settori di attività economica.*

*Il comparto delle **nuove abitazioni registra, ancora, un pesante ridimensionamento negli investimenti** (-62,4% dal 2008 al 2016), e quello degli investimenti non residenziali si presenta stazionario rispetto a livelli produttivi ridottisi, in nove anni, di circa il 37%.*

*Il **mercato dei lavori pubblici risente del sensibile calo degli appalti posti in gara**. I bandi di gara per lavori pubblici, evidenziano una dinamica negativa nei primi nove mesi del 2016, dopo gli andamenti positivi del biennio 2014-2015. Nel periodo gennaio-settembre 2016, il numero di pubblicazioni si è ridotto del 6,2% e l'importo posto in gara è diminuito del 13,5% rispetto allo stesso periodo del 2015.*

Su tale andamento ha certamente influito il cambio di normativa conseguente all'introduzione, a partire da metà aprile 2016, del nuovo Codice dei contratti pubblici e delle concessioni che ha riscritto le regole per l'affidamento dei lavori pubblici.

*A ciò si aggiungano le **difficoltà riscontrate dagli enti pubblici** nello sfruttare le opportunità di rilancio degli investimenti previste nella Legge di stabilità per il 2016 quali l'utilizzo della clausola europea per gli investimenti e il superamento del patto di stabilità interno con contestuale passaggio al pareggio di bilancio.*

Difficoltà che si sono tradotte in una contrazione della spesa degli enti territoriali per investimenti fissi. Ad esempio, nei primi sette mesi dell'anno il livello di spesa in conto

capitale dei Comuni si è ridotto di circa il 4%.

Rispetto a questo quadro, il disegno di legge di bilancio prevede **importanti misure per il rilancio degli investimenti pubblici e per il settore delle costruzioni**, quali il potenziamento degli investimenti infrastrutturali e il rafforzamento degli incentivi fiscali esistenti con attenzione agli interventi di messa in sicurezza sismica e di efficientamento energetico.

In merito alle misure di rilancio degli investimenti, si segnala l'istituzione di un **Fondo da ripartire al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese, dotato di 47 miliardi di euro nel periodo 2017-2032**.

L'Ance esprime apprezzamento per tale misura che, se accompagnata da una programmazione di lungo periodo, potrà dare stabilità e certezza finanziaria agli investimenti previsti.

In particolare, tali risorse verranno destinate, tra l'altro, a trasporti e viabilità, infrastrutture, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, edilizia pubblica e prevenzione rischio sismico e andranno ad alimentare il piano nazionale per la messa in sicurezza del territorio e del patrimonio immobiliare italiano, denominato **"Casa Italia"**.

"Casa Italia", inoltre, potrà beneficiare delle aperture di bilancio previste dal disegno di legge in esame a favore delle spese effettuate dagli enti territoriali per investimenti di adeguamento sismico degli immobili e di prevenzione del rischio idrogeologico oltre che delle misure fiscali destinate alla messa in sicurezza sismica delle abitazioni.

Alla luce delle disposizioni previste nella manovra di finanza pubblica **"Casa Italia" costituisce, di fatto, l'elemento principale per un rilancio degli investimenti nei prossimi anni**

In linea generale, di fronte alla gestione fortemente accentrata dei finanziamenti che deriva dalla costituzione del fondo in commento, occorre evitare di ripetere gli errori compiuti in passato con meccanismi di finanziamento analoghi (Fondo opere strategiche e FAS), che hanno spesso determinato inefficienze e incertezze, oltre che pericolosi drenaggi di risorse a vantaggio delle emergenze socio-economiche.

In merito alla destinazione dei fondi, la proposta dell'Ance è quella di **prevedere un'assegnazione di risorse per finanziare le progettazioni esecutive di lavori pubblici da parte degli enti pubblici**. Ciò potrebbe permettere di superare alcune delle criticità emerse dopo l'introduzione del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni e di accelerare l'attività degli enti appaltanti.

In merito alla **ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del Centro Italia**, il disegno di legge prevede un finanziamento complessivo di circa **6 miliardi di euro**. Al momento, però, non è possibile esprimere un giudizio in merito all'adeguatezza dell'importo stanziato rispetto a quanto necessario, anche alla luce degli ulteriori eventi sismici verificatisi negli ultimi giorni.

Con riferimento agli **enti territoriali, il disegno di legge contiene varie misure di finanza pubblica in grado di favorire il rilancio degli investimenti**, come, ad esempio, l'inclusione del Fondo Pluriennale Vincolato nei saldi di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 e l'apertura dei vincoli di finanza pubblica per consentire l'utilizzo degli avanzi di amministrazione.

Si tratta di **misure importanti che l'Ance accoglie molto favorevolmente** e potranno permettere di sostenere la ripresa degli investimenti pubblici a livello territoriale nei

prossimi anni, contribuendo all'attuazione concreta del progetto "Casa Italia".

Per garantire il rilancio degli investimenti, il Governo chiede agli enti territoriali di assicurare che gli interventi finanziati con questi strumenti siano aggiuntivi rispetto alla legislazione vigente.

Per raggiungere questo obiettivo, appare fondamentale assicurare la corretta attuazione delle norme previste per evitare usi impropri degli spazi finanziari e trovare, quindi, strumenti di controllo efficaci e sanzioni adeguate in caso di mancato rispetto di tali disposizioni da parte degli enti.

*Da ultimo, il disegno di legge prevede una **norma di salvaguardia delle risorse destinate alle opere per le quali gli enti territoriali dispongano della progettazione esecutiva. Per questi progetti, i relativi impegni di spesa dovranno essere assunti entro il 31/12/2017.***

*La norma offre una **prima risposta, ancora insufficiente, ai problemi emersi dopo l'approvazione del Codice degli appalti e delle concessioni** e legate, in particolare, al divieto di appalto integrato.*

Occorrerà vigilare attentamente affinché l'apertura concessa sia pienamente sfruttata, per garantire una rapida attivazione degli investimenti ed evitare nuovi rallentamenti amministrativi per la messa in gara delle opere.

Inoltre, occorrerà trovare una soluzione per i progetti definitivi già redatti e validati alla data di entrata in vigore del Codice per i quali le Amministrazioni non hanno ancora varato il progetto esecutivo.

Secondo le stime che il Governo ha anticipato nella nota di aggiornamento del DEF, le misure previste nella legge di bilancio dovrebbero favorire una progressiva crescita degli investimenti in costruzioni, con aumenti pari al 2,9% nel 2017, al 3,9% nel 2018 e 4,0% nel 2019.

***Per quanto concerne i profili fiscali** della Manovra, appare positiva la proroga per 5 anni sia della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, che per la prevenzione sismica.*

In particolare, vengono accolte le richieste dell'ANCE sulla rimodulazione degli incentivi, che premia maggiormente gli interventi più incisivi.

Apprezzabile anche la proroga del potenziamento della detrazione per le ristrutturazioni delle abitazioni, anche se limitata al solo 2017. In merito, si ricorda che comunque l'agevolazione, anche se in misura ridotta (36%) è permanente.

Tuttavia, suscita ancora qualche perplessità la possibilità di cedere il credito relativo ad interventi di riqualificazione energetica o di prevenzione sismica alle imprese esecutrici degli stessi.

Pur consapevoli delle potenzialità espansive sul mercato e sulle attività del settore del potenziamento della detrazione sino all'85%, soprattutto quando la collettività ne comprenderà la reale convenienza, come è avvenuto in passato per il "bonus edilizia", nell'immediato, occorre scongiurare il rischio che la cessione del credito alle imprese esecutrici si traduca in una significativa contrazione della loro liquidità.

Come operatori del mercato direttamente coinvolti (si tratta, infatti, di interventi complessi di stretto interesse delle nostre imprese), nell'immediato, siamo disponibili ad attivare campagne di sensibilizzazione sul tema per divulgare gli strumenti messi a disposizione, ma certamente, da parte sua, il Governo deve impegnarsi per garantire un recupero

celere del credito ceduto affinché ne venga assicurata la spendibilità e conseguentemente facilitata un'ampia circolazione.

In un'ottica più generale, ad ulteriore sostegno del mercato edilizio più innovativo, è auspicabile che il disegno di legge sia integrato con ulteriori misure coerenti con tali obiettivi. Prima fra tutte, la proroga della detrazione del 50% dell'IVA per l'acquisto di case in classe energetica elevata, in scadenza al 31 dicembre 2016.

Analogamente, sarebbe opportuno integrare il provvedimento con ulteriori misure fiscali di sostegno per le permutate tra immobili vetusti e fabbricati di nuova generazione e a favore degli interventi di riqualificazione, ivi compresi quelli di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico.

Si tratta di misure che l'ANCE ritiene essenziali per una ripresa del mercato immobiliare e per le quali è auspicabile un'attenzione particolare da parte di Governo e Parlamento.

Per quanto riguarda le altre misure fiscali per le imprese, appare positiva l'esclusione da tassazione dei rendimenti relativi ad investimenti nel capitale delle aziende (PIR), che recepisce pienamente le proposte dell'ANCE per favorire la capitalizzazione delle imprese del settore.

La riduzione dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica), seppur colpisce le imprese, comprese quelle del settore edile che utilizzano tale meccanismo, appare compensata dall'introduzione del PIR, nonché dalle norme sul "superammortamento" e "iperammortamento" e dalla riduzione al 24% dell'aliquota IRES.

In sintesi, la valutazione è positiva per quanto concerne le misure fiscali a favore della generalità delle imprese, mentre, per il settore edilizio, la proroga dei bonus fiscali non appare di per sé sufficiente.

Occorrerebbe, invece, inserire una serie di misure, da tempo auspiccate e sostenute dall'ANCE in tutte le sedi istituzionali, a basso costo per l'Erario ma ad alto impatto economico sul settore, in termini di ripresa delle attività.

Sono prevalentemente interventi che intendono superare alcuni profili fiscali critici per le imprese del settore, nell'obiettivo comune di favorire una riqualificazione e una messa in sicurezza del patrimonio edilizio del Paese, non più procrastinabili.

Si tratta, infatti, di misure fondamentali per incoraggiare i processi di rigenerazione urbana, quali:

- *la riduzione dell'IVA per l'acquisto di case in classe energetica elevata,*
- *la riduzione dell'imposta di registro per la "rottamazione" di case obsolete ed energivore e la loro permuta con abitazioni in classe energetica elevata,*
- *il riconoscimento della detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di demolizione e ricostruzione con premi volumetrici conseguenti a leggi regionali,*
- *un regime premiale (registro e ipo-catastali fisse) per l'impresa che acquista immobili da riqualificare energeticamente entro i 5 anni successivi.*

Con riferimento alle disposizioni in materia di lavoro contenute nella Manovra, pur condividendo l'intento di voler favorire l'accesso anticipato al pensionamento, si rilevano, però, alcune criticità sul nuovo istituto dell'Ape sociale, con specifico riguardo al settore dell'edilizia.

Tale settore, infatti, si contraddistingue per essere caratterizzato da lavorazioni particolarmente faticose e ad elevata rischiosità che accompagnano tutto l'arco del

periodo di vita lavorativo dell'operaio, con conseguenti eventi infortunistici che, seppur in costante diminuzione nel corso degli ultimi anni, continuano a inserire tale settore nel novero di quelli più a rischio.

Non si ritiene, infatti, idonea l'equiparazione, operata nel testo in esame, di tale settore a talune altre attività non caratterizzate dallo stesso livello di "difficoltà e rischiosità", nonché la previsione di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni, ai fini dell'accesso alla prestazione.

La discontinuità lavorativa e le interruzioni dei rapporti di lavoro tipiche del settore, dovute al completamento delle specifiche fasi lavorative o del cantiere e al ricorso a periodi coperti da tutele in costanza di rapporto di lavoro e a trattamenti di disoccupazione involontaria, non consentono, infatti, un agevole raggiungimento degli anni previsti dalle attuali disposizioni.

Occorrerebbe, pertanto, prevedere, per il settore delle costruzioni, una riduzione dell'anzianità contributiva minima quantomeno a 30 anni.

Con riferimento, invece, alle misure non previste nel testo, ma da tempo auspicate dall'ANCE, si rinnova la richiesta di rendere strutturale l'esonero dal versamento del c.d. "contributo di licenziamento" nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Ciò in virtù del fatto che la tipicità delle lavorazioni edili, fortemente caratterizzate dalla mobilità dei lavoratori, dal continuo avvicinarsi delle fasi lavorative e quindi dalla frequente apertura e chiusura dei cantieri, determinerebbe un continuo ed oneroso esborso da parte delle imprese del settore, peraltro già gravate non solo da una forte ed inarrestabile crisi economica, ma anche da un elevato costo del lavoro a causa degli eccessivi oneri sociali.

Si ritiene fondamentale, altresì, intervenire in maniera risolutiva sull'annosa questione del trattamento fiscale e previdenziale degli istituti della "trasferta occasionale" e della "trasferta abituale" (trasfertismo), con l'introduzione di una norma di interpretazione autentica che, oltre a sanare eventuali conflitti in via amministrativa ed alleggerire ogni eventuale ipotesi di contenzioso giudiziario, garantisca certezza del diritto per le imprese ed i propri lavoratori.

VALUTAZIONI SULLE MISURE ECONOMICO - FINANZIARIE

La consueta analisi della manovra di finanza pubblica, al fine di stimare gli stanziamenti per nuove infrastrutture che verranno iscritti nel bilancio dello stato per il 2017, quest'anno appare più complessa, per la necessità di raccordare i dati del bilancio 2016 con le nuove modalità espositive dei dati contabili, previste a seguito della riforma della Legge di contabilità e finanza pubblica operata con la Legge n.163 del 2016, per il bilancio 2017.

In attesa di completare la suddetta analisi, si illustrano di seguito le misure previste nella manovra in grado di sostenere la ripresa degli investimenti pubblici e del settore delle costruzioni.

RISORSE PER LE INFRASTRUTTURE

**FONDO DA RIPARTIRE
PER IL FINANZIAMENTO
DEGLI INVESTIMENTI E
LO SVILUPPO
INFRASTRUTTURALE
DEL PAESE (ART. 21)**

Il DDL prevede all'art.21 l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito **Fondo da ripartire al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese** con una dotazione di 1.900 milioni di euro, per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 (47.550 milioni complessivi nel periodo 2017-2032).

Tali risorse verranno destinate a: **trasporti e viabilità, infrastrutture, ricerca, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, edilizia pubblica, compresa quella scolastica, attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni**, informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria e **prevenzione rischio sismico**.


L'utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato.

I decreti individuano gli interventi da finanziare e i relativi importi indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa anche attraverso l'accensione di mutui con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la BEI, con la Banca Centrale Europea e con la CDP e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

**Valutazione
positiva**

Vista l'ingente mole di risorse, l'Ance esprime apprezzamento per tale misura che, se accompagnata da una programmazione di lungo periodo, potrà dare stabilità e certezza finanziaria agli investimenti previsti.

*Gli effetti di tali risorse sul livello degli investimenti sono desumibili dal DDL che quantifica in **629 milioni di euro l'impatto sull'indebitamento nel 2017, ovvero gli Stati di avanzamento lavori che vengono stimati nel corso dell'anno, e che raggiungono 6.097 milioni di euro nel triennio 2017-2019.***



(*) Risorse stanziare

(**) Livello di Investimenti stimati

Elaborazione Ance su DDL di bilancio 2017

In particolare, appare apprezzabile la scelta di destinare una parte di tali risorse al piano nazionale, denominato "Casa Italia", lanciato dal Governo a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto u.s., per la messa in sicurezza del territorio e del patrimonio immobiliare italiano.

"Casa Italia", inoltre, potrà beneficiare delle aperture di bilancio previste all'articolo 65 del disegno di legge a favore delle spese effettuate dagli enti territoriali per investimenti di adeguamento sismico degli immobili e di prevenzione del rischio idrogeologico (cfr. paragrafo "Regole di finanza pubblica per il rilancio degli investimenti"), oltre che delle misure fiscali destinate alla messa in sicurezza sismica delle abitazioni.

Alla luce delle disposizioni previste nella manovra di finanza pubblica "Casa Italia" costituisce, di fatto, l'elemento principale per un rilancio degli investimenti nei prossimi anni che potrà incidere sulla crescita economica e sulla sicurezza della popolazione rispetto al rischio sismico e al dissesto idrogeologico.

In linea generale, di fronte alla gestione fortemente accentrata dei finanziamenti che deriva dalla costituzione del fondo in commento, occorre evitare di ripetere gli errori compiuti in passato con meccanismi di finanziamento analoghi (Fondo opere strategiche e FAS), che hanno spesso determinato inefficienze e incertezze, oltre che pericolosi drenaggi di risorse a vantaggio delle emergenze socio-economiche.

Proposta

Per quanto riguarda la destinazione delle risorse del Fondo, è opportuno prevedere un'assegnazione di risorse per finanziare le progettazioni esecutive di lavori pubblici da parte degli enti pubblici (tra tutti i Comuni). Ciò potrebbe permettere di superare alcune delle criticità emerse dopo l'introduzione del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni e di accelerare l'attività degli enti appaltanti.

**RICOSTRUZIONE ZONE
TERREMOTATE (ART.
51)**

In merito alla **ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del Centro Italia**, il DDL di bilancio prevede all'articolo 51 un **finanziamento complessivo di circa 6.000 milioni di euro** così articolato:

- 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047 per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (DL "Terremoto"). **Tale stanziamento sarà in grado di attivare investimenti per la ricostruzione privata pari a circa 4.650 milioni di euro¹**;
- 200 milioni di euro per l'anno 2017, 300 milioni di euro per l'anno 2018, 350 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro per l'anno 2020 **(1.000 milioni di euro complessivi)** per la concessione dei contributi, di cui all'articolo 14 del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, destinati **alla ricostruzione pubblica**;
- **300 milioni di euro a valere dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014-2020** delle Regioni colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Valutazione


Al momento non è possibile esprimere un giudizio in merito all'adeguatezza dell'importo stanziato rispetto a quanto necessario, anche alla luce degli ulteriori eventi sismici verificatisi nelle ultime settimane.

*In merito agli effetti che tali risorse produrranno sul livello di investimenti, il DDL evidenzia un impatto pari a **600 milioni di euro** di cui 400 milioni relativi alla ricostruzione privata e 200 milioni per quella pubblica.*

Appare opportuno ricordare che, da ultimo nella lettera di risposta del Governo alla richiesta di chiarimenti sui contenuti della manovra da parte della Commissione europea (27 ottobre 2016), il Governo conferma la spesa nel 2017 di 2,8 miliardi di euro per la ricostruzione e la prima emergenza a seguito del terremoto del 24 agosto 2016. Da questi dati emergerebbe, quindi, un importo di 2,2 miliardi di euro per gli interventi di prima urgenza.

Complessivamente nel triennio 2017-2019, si stimano effetti sugli investimenti connessi alla ricostruzione post terremoto pari a 2.350 milioni di euro, di cui 1.500 milioni di euro per la ricostruzione privata e 850 milioni per quella pubblica.


¹ Lo sviluppo degli investimenti tiene conto di un mutuo con un piano di ammortamento a 30 anni ad un tasso fisso dell'1,75%.



(*) Risorse stanziare

(**) Livello di Investimenti stimati

Elaborazione Ance su DDL di bilancio 2017



(*) Risorse stanziare

(**) Livello di Investimenti stimati

Elaborazione Ance su DDL di bilancio 2017

REGOLE DI FINANZA PUBBLICA PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI

MISURE RELATIVE AGLI ENTI TERRITORIALI

(ARTT. 63 A 65)

Il disegno di legge di bilancio contiene misure in grado di favorire il rilancio degli investimenti degli enti territoriali.

Le misure prevedono in particolare l'inclusione del Fondo Pluriennale Vincolato nei saldi di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 e un'apertura di vincoli di finanza pubblica per consentire l'utilizzo degli avanzi di amministrazione e delle risorse rivenienti da debito.


Valutazione positiva

Si tratta di misure importanti che l'Ance accoglie molto favorevolmente e potranno permettere di sostenere la ripresa degli investimenti pubblici a livello territoriale nel triennio 2017-2019 e di contribuire all'attuazione concreta del progetto "Casa Italia".

Grande parte delle misure di rilancio degli investimenti territoriali –1,2 miliardi di euro su 1,5 miliardi annuali, pari a circa l'80%- sono infatti destinate a pochi interventi strategici -edilizia scolastica, messa in sicurezza sismica e rischio idrogeologico- che sono al centro del progetto nazionale di prevenzione dei rischi denominato "Casa Italia".

Le aperture dei vincoli di finanza pubblica per sostenere gli investimenti degli enti territoriali ammontano complessivamente a 4,5 miliardi di euro nel triennio 2017-2019: 902 milioni di euro derivanti dall'inclusione del Fondo Pluriennale Vincolato nei saldi di finanza pubblica (Art. 65 comma 4), 2,1 miliardi di euro per l'utilizzo degli avanzi da parte degli enti locali, di cui 900 milioni per l'edilizia scolastica (Art. 65 commi 23-32), e 1,5 milioni di euro per l'utilizzo degli avanzi da parte delle Regioni e Province autonome (Art. 65 commi 33-39).

A fronte di tali misure, gli effetti stimati dal Governo in termini di maggiori investimenti –vale a dire in termini di Stati di Avanzamento Lavori (SAL) per i lavori pubblici- ammontano a circa 2,8 miliardi di euro nel triennio di cui 724 milioni di euro nel 2017, 1.042 milioni di euro nel 2018 e 1.008 milioni di euro nel 2019.



Elaborazione Ance su Disegno di Legge di Bilancio 2017

Le stime del Governo sugli effetti delle misure contenute nel disegno di legge di bilancio, in termini di attivazione di maggiori investimenti, appaiono pienamente compatibili con il modello di previsione dello sviluppo degli investimenti pubblici che l'Ance adotta ai fini delle stime che formula in occasione della presentazione dell'Osservatorio Congiunturale sull'industria delle costruzioni.

Per garantire la realizzazione dei soprarichiamati effetti sul rilancio degli investimenti, il Governo chiede agli enti territoriali di assicurare che gli interventi finanziati attraverso l'utilizzo degli avanzi e dal ricorso al debito, e destinati a scuole, rischio idrogeologico e messa in sicurezza sismica, siano aggiuntivi rispetto alla legislazione vigente, ovvero che gli spazi concessi per realizzare investimenti non siano

impropriamente utilizzati, in fin dei conti, per aumentare la spesa corrente.

*Per raggiungere questo obiettivo, appare fondamentale assicurare la corretta attuazione delle norme previste per evitare usi impropri degli spazi finanziari (art. 65 commi 24 e 34) e **trovare, quindi, strumenti di controllo efficaci e sanzioni adeguate in caso di mancato rispetto di tali disposizioni da parte degli enti.***

Alle soprarichiamate misure, si aggiungono ulteriori interventi volti a favorire un rilancio degli investimenti. Tra queste, appare particolarmente positiva, seppur di importo comunque limitato, la scelta di utilizzare i proventi dalle sanzioni applicate agli enti territoriali che non hanno rispettato il pareggio di bilancio per premiare gli enti che rispettano le regole di finanza pubblica e permettere a questi enti di aumentare ulteriormente gli investimenti (art. 65 comma 17).

**NORMA PER LA
SALVAGUARDIA
DELLE RISORSE
(ART. 65, COMMA
5)**

Il disegno di legge di bilancio (art. 65 ,comma 5) prevede una **norma di salvaguardia delle risorse destinate alle opere per le quali gli enti territoriali dispongano della progettazione esecutiva** (redatta e validata).

Gli enti che dispongano di progetti esecutivi e approveranno il bilancio 2017-2019 in anticipo (entro il 31 gennaio 2017 invece della normale scadenza del 28 febbraio 2017), potranno beneficiare di un «bonus», dal punto di vista delle regole di finanza pubblica, che consentirà di evitare la perdita delle risorse proprie destinate a questi progetti. Nella fattispecie, verrà consentito agli enti di non mandare in economia le risorse, destinate a opere ma non ancora impegnate, e di accantonarle nel fondo pluriennale di spesa di fine 2016, in modo da poterle impegnare nel 2017 (grazie all'inclusione del fondo pluriennale vincolato nei saldi di finanza pubblica, come previsto dal comma 4).

Per questi progetti, i relativi impegni di spesa (aggiudicazione dei lavori) dovranno essere assunti entro il 31/12/2017.

Valutazione

La norma offre una prima risposta, ancora insufficiente, ai problemi emersi dopo l'approvazione del Codice degli appalti e delle concessioni e legate, in particolare, al divieto di appalto integrato.

Si tratta di una norma che, di fatto, permette di evitare di penalizzare gli enti territoriali che hanno seguito l'impostazione del nuovo Codice degli appalti (divieto di appalto integrato) e hanno usato i mesi successivi all'approvazione del Codice per realizzare i progetti esecutivi, senza riuscire però ad affidare i lavori entro il 2016.

Occorrerà vigilare attentamente affinché l'apertura concessa sia pienamente sfruttata, per garantire una rapida attivazione degli investimenti ed evitare nuovi rallentamenti amministrativi per la messa in gara delle opere.

Permane la necessità di trovare una soluzione per i progetti definitivi, già redatti e validati alla data di entrata in vigore del Codice, per i quali le Amministrazioni non hanno ancora varato il progetto esecutivo.

Più in generale, nel disegno di legge di bilancio tutte le misure relative all'assegnazione di spazi finanziari per rilanciare gli investimenti,

nell'ambito dei programmi di primaria urgenza individuati dal Governo (scuole, rischio idrogeologico e miglioramento sismico), prevedono che le richieste degli enti siano effettuate sulla base di un progetto esecutivo redatto e validato, confermando quindi l'impostazione del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni.

Per supportare tale scelta e accelerare l'attivazione di nuovi bandi di gara per lavori pubblici, potrebbe essere previsto il finanziamento di un fondo per la progettazione esecutiva delle opere a valere sulle risorse del maxi-fondo istituito per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese (cfr. art. 21).

VALUTAZIONI SULLE MISURE FISCALI

Si evidenziano le principali misure fiscali contenute nel DdL di Bilancio per il 2017, differenziate tra quelle riguardanti in via specifica l'edilizia e le misure di fiscalità più generale a favore di imprese e lavoratori.

MISURE PER L'EDILIZIA

PROROGA PER IL SOLO 2017 DEL "BONUS RISTRUTTURAZIONI"

Art.2, co.1, lett.c, n.1 e n.4: Viene prorogato il potenziamento della **detrazione IRPEF per il recupero delle abitazioni** (cd. 36%) che, quindi, si applicherà ancora **nella misura del 50%** per le **spese** sostenute **sino al 31 dicembre 2017**, da assumere entro il **limite** massimo di **96.000 euro**.

La proroga a tutto il 2017 riguarda anche la detrazione del 50% per l'acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese (detrazione da applicare sul 25% del prezzo d'acquisto, sempre nel massimo di 96.000 euro)

Resta fermo il recupero in 10 anni della detrazione spettante.

Sempre per il 2017, viene altresì prorogata la **detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici**, destinati ad abitazioni ristrutturate, che si applicherà ancora, per un importo massimo di spesa di 10.000 euro, **nella misura del 50%** per le **spese** sostenute **sino al 31 dicembre 2017**.

PROROGA E RIMODULAZIONE DELL'"ECOBONUS"

Art.2, co.1, lett.a, nn.1-3: Viene prorogata per tutto il 2017 la **detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti**, nella versione vigente, che si applicherà ancora **nella misura del 65%** per le **spese** sostenute **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017**.

Per i soli **interventi che riguardano l'intero condominio** la suddetta **proroga** è estesa **fino al 31 dicembre 2021** (proroga quinquennale), con un **aumento della percentuale** di detrazione in ragione dell'intervento effettuato, così come da tempo richiesto dall'ANCE.

In particolare, la **percentuale ordinaria del 65%** viene **elevata**:

- **al 70%** se l'intervento riguarda l'involucro dell'edificio, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'intero edificio,
- **al 75%** se l'intervento è finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva (occorre ottenere un miglioramento della classe energetica).

Viene fissato a **40.000 euro**, per **ciascuna unità che compone l'edificio**, il **tetto massimo di spese agevolate** (non è chiaro se tale limite si riferisca alle sole ipotesi di lavori eseguiti su parti comuni condominiali che danno diritto alle percentuali più elevate, ovvero se riguardi anche la detrazione del 65% "ordinaria" prorogata sino a tutto il 2017. In quest'ultimo caso, il limite di spesa dei 40.000 euro applicato a tutti gli interventi –*sia quelli che, oggi, danno diritto ad una detrazione massima di 60.000 o di 30.000 euro* implicherebbe una consistente riduzione dell'agevolazione).

Per i lavori condominiali, inoltre, viene prevista la **possibilità di cedere**

**PROROGA
QUINQUENNALE E
RIMODULAZIONE DEL
"SISMABONUS"**

la **detrazione alle imprese esecutrici o a "soggetti privati"** (senza dettagliare quali siano tali soggetti). Si tratta della proroga della norma già in vigore per il solo 2016 (che consente, per i soggetti "incapienti" - pensionati con reddito sino a 7.500 euro o lavoratori dipendenti con reddito sino a 8.000 euro- di cedere il credito fiscale alle imprese che hanno realizzato i lavori), con una modifica che permette la cessione, non solo per i soggetti incapienti e non solo nei confronti delle imprese esecutrici, ma anche di altri soggetti privati.

Art.2, co.1, lett.c, nn.2-3 e co.2: Viene prorogata per 5 anni (2017-2021) anche la **detrazione IRPEF/IRES delle spese** sostenute, sino ad un ammontare **massimo di 96.000 euro**, per interventi di **messa in sicurezza statica** delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica.

Rispetto alla norma in vigore sino al 31 dicembre 2016, viene **rimodulata la percentuale di detrazione; ampliato l'ambito oggettivo**, includendo anche le abitazioni diverse dalle "abitazioni principali"; **esteso anche alla zona sismica 3** (oltre le attuali zone 1 e 2) e **ridotto, da 10 a 5 anni, il periodo di ripartizione** della detrazione.

In particolare, la **percentuale di detrazione sarà pari al:**

- **50%** per gli interventi "antisismici" eseguiti sulle parti strutturali,
- **70%** se l'intervento riduce il rischio sismico di una classe,
- **75%** se l'intervento riguarda interi condomini e consente di ridurre il rischio sismico di una classe,
- **80%** se l'intervento riduce il rischio sismico di due classi,
- **85%** se l'intervento riguarda interi condomini e consente di ridurre il rischio sismico di due classi.

Entro il 28 febbraio 2017, dovrà essere emanato un **decreto del MIT per definire le linee guida per la classificazione del rischio sismico** delle costruzioni.

Inoltre, tra le spese **deducibili per la realizzazione degli interventi finalizzati alla riduzione della classe di rischio sismico**, sia su singoli immobili che su condomini, e per quelli eseguiti **su immobili in zona sismica 3**, vengono incluse **anche le spese sostenute per la classificazione e verifica sismica** degli immobili.

Anche in questo caso e sempre per i lavori condominiali, viene prevista la **possibilità di cedere la detrazione alle imprese esecutrici o a soggetti terzi**, ma **con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari**. In ogni caso, è prevista l'emanazione di un Provvedimento che dovrà stabilire le modalità attuative della cessione.

In ogni caso, il "**sismabonus**" non è **cumulabile con agevolazioni spettanti per le medesime finalità**, sulla **base di norme speciali** per interventi in aree colpite da eventi sismici.

**PROROGA E
POTENZIAMENTO DEL
"BONUS ALBERGHI"**

Art.2, co.3-6: E' prevista la **proroga sino al 2018** e il **potenziamento**, dal **30% al 65%**, del cosiddetto "**bonus alberghi**" (introdotto dal 2014 dall'art.10, del D.L. 83/2014 convertito nella legge 106/2014), ossia del **credito d'imposta** riconosciuto alle **imprese alberghiere** che, nelle loro strutture, effettuano **interventi** di recupero edilizio (manutenzione straordinaria,

restauro e risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia), a **condizione che tali interventi abbiano anche le finalità di riqualificazione energetica ed antisismica.**

Il credito d'imposta sarà ripartito in 2 quote annuali di per importo.

Ulteriore novità riguarda, poi, l'**inclusione** tra i beneficiari anche delle **strutture che svolgono attività agrituristica.**

Per ciascuna impresa alberghiera, il limite massimo di credito d'imposta ottenibile è pari a 200.000 euro (l'agevolazione, infatti, spetta nel rispetto del Regolamento UE in materia di aiuti di Stato "de minimis" n.1407/2013).

Dovrà comunque essere emanato uno specifico decreto ministeriale che aggiornerà le modalità applicative del beneficio stabilite dal DM 7 maggio 2015.

**Valutazione
positiva**

Va valutata positivamente la proroga della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica e di quella quinquennale per la prevenzione antisismica.

Particolarmente positiva la proroga quinquennale (fino al 2021) della detrazione per interventi di riqualificazione energetica effettuati su edifici condominiali, che, come richiesto dall'ANCE, è accompagnata da una rimodulazione degli incentivi con maggiori premialità per gli interventi più incisivi.

Apprezzabile anche la proroga del potenziamento della detrazione per le ristrutturazioni delle abitazioni, anche se limitata al solo 2017. In merito, si ricorda, comunque, che l'agevolazione, anche se in misura ridotta (36%), è permanente ed applicabile senza vincoli temporali.

Tuttavia, suscita ancora qualche perplessità la possibilità di cedere il credito relativo ad interventi di riqualificazione energetica o di prevenzione sismica alle imprese esecutrici degli stessi.

Pur consapevoli delle potenzialità espansive sul mercato e sulle attività del settore del potenziamento della detrazione sino all'85%, soprattutto quando la collettività ne comprenderà la reale convenienza, come è avvenuto in passato per il "bonus edilizia", nell'immediato, occorre scongiurare il rischio che la cessione del credito alle imprese esecutrici si traduca in una significativa contrazione della loro liquidità.

Come operatori del mercato direttamente coinvolti (si tratta, infatti, di interventi complessi di stretto interesse delle nostre imprese), nell'immediato, siamo disponibili ad attivare campagne di sensibilizzazione sul tema per divulgare gli strumenti messi a disposizione, ma certamente, da parte sua, il Governo deve impegnarsi per garantire un recupero celere del credito ceduto affinché ne venga assicurata la spendibilità e conseguentemente facilitata un'ampia circolazione.

Inoltre, mancano tutte le norme auspiccate dall'ANCE che prevedono l'uso della leva fiscale per favorire la riqualificazione del tessuto urbano, attraverso:

- *la riduzione dell'IVA per l'acquisto di case in classe energetica elevata,*
- *la riduzione dell'imposta di registro per la "rottamazione" di case obsolete ed energivore e la loro permuta con abitazioni in classe*

energetica elevata,

- *il riconoscimento della detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di demolizione e ricostruzione con premi volumetrici conseguenti a leggi regionali,*
- *un regime fiscale premiante (registro e ipo-catastali fisse) per l'impresa che acquista immobili da riqualificare entro i 5 anni successivi.*

**PROROGA
RIVALUTAZIONE DELLE
AREE EDIFICABILI DEI
PRIVATI**

Art.69, co.1-2: Viene disposta una nuova riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree (edificabili o agricole) e delle partecipazioni, possedute da privati non esercenti attività commerciale, originariamente introdotta dall'art.7 della legge 448/2001, ed oggetto, nel tempo, di diverse proroghe e riaperture di termini.

In particolare, viene nuovamente ammessa la possibilità di rideterminare il valore d'acquisto dei terreni edificabili ed agricoli posseduti da privati non esercenti attività commerciale alla data del 1° gennaio 2017, mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari all'8% dell'intero valore rivalutato delle aree, da effettuarsi in unica rata entro il 30 giugno 2017, ovvero in 3 rate annuali di pari importo da corrispondere entro il 30 giugno di ciascuna delle annualità 2017, 2018 e 2019.

**Valutazione
parzialmente
positiva**

La misura, in linea generale, è positiva, perché consente ai privati che posseggono aree edificabili di rivalutarne il valore fiscale (pagando un'imposta pari all'8% dell'intero valore rideterminato), abbattendo, in caso di successiva cessione delle stesse, le plusvalenze imponibili.

Tuttavia, si tratta dell'ennesima proroga della rivalutazione che, soprattutto negli ultimi anni, ha prodotto scarso interesse, in ragione del crollo dei valori immobiliari e del raddoppio dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, che è passata dal 4% all'8%.

MISURE DI FISCALITÀ GENERALE PER LE IMPRESE

**RIDUZIONE DELL'IRES
ED INTRODUZIONE
DELL'IRI**

Art.68, co.1-2: Viene confermata la riduzione dell'**aliquota IRES** (imposta sul reddito sulle società), dall'attuale 27,5% **al 24%** a decorrere dal 2017, già contenuta nella precedente legge di Stabilità per il 2016 (legge 208/2015).

Inoltre, viene previsto che a tale aliquota di prelievo verranno assoggettati tutti gli imprenditori individuali e le società di persone, oggi soggette all'aliquota marginale IRPEF.

Si tratta, in particolare, dell'**introduzione** della **nuova IRI** (imposta sul reddito d'impresa), che consentirà a **tutti i titolari di reddito d'impresa** (imprenditori individuali, Snc e Sas in regime di contabilità ordinaria) **di applicare l'aliquota fissa IRPEF del 24%** (al pari delle società di capitali soggette ad IRES), in luogo dell'aliquota marginale (che va da un minimo del 23% ad un massimo del 43%).

La nuova "*flat tax*" per le PMI si applicherà su **opzione di durata pari a 5 periodi d'imposta (rinnovabile)** e, comunque, **solo per l'utile d'impresa mantenuto in azienda** e non attribuito all'imprenditore.

**Valutazione
positiva**

PROROGA DEL
SUPERAMMORTAMENTO
E INTRODUZIONE
IPERAMMORTAMENTO
PER I BENI DIGITALI

La decisione di ridurre il prelievo sui redditi d'impresa non può che valutarsi positivamente, soprattutto se applicata a favore della generalità delle imprese ed avvicina il prelievo con i livelli di tassazione europei.

Art.3: Viene prevista la proroga per il 2017 dell'agevolazione fiscale, introdotta lo scorso anno, per incentivare le imprese all'acquisto di nuovi impianti e macchinari funzionali all'attività produttiva (cd. "superammortamento").

In particolare, così come già previsto, l'incentivo consente di **ammortizzare il 40% in più del costo d'acquisto dei beni strumentali nuovi** (in questo modo, l'ammortamento viene calcolato non sul 100% del costo del bene, come avviene in base alle regole ordinarie, ma sul 140% del costo dello stesso. Ad esempio, se un bene ha un costo d'acquisto di 10.000 euro, da ammortizzare in 10 anni, la quota d'ammortamento, considerando l'incentivo, è pari a 1.400 euro, anziché 1.000 euro l'anno).

Per incentivare ulteriormente gli investimenti in chiave "industria 4.0", viene previsto che, per l'acquisto di **beni materiali digitali**, elencati nell'Allegato A al medesimo DdL, la **percentuale d'ammortamento sia pari al 250%** (cosiddetto "iperammortamento" che, in pratica, consente, per questi beni, una maggiorazione del 150% del coefficiente d'ammortamento).

Vengono agevolati con ammortamento al 140%, inoltre, anche i beni immateriali strumentali compresi nell'Allegato B al medesimo DdL, acquistati dai beneficiari del cosiddetto "iperammortamento".

Per entrambi i suddetti benefici, i **beni** devono essere **acquistati nel 2017, oppure consegnati entro il 30 giugno 2018 a condizione**, in quest'ultimo caso, che venga **pagato un acconto pari almeno al 20%** del prezzo d'acquisto **entro il 31 dicembre 2017**.

**Valutazione
parzialmente
positiva**

PROROGA
DELL'ASSEGNAZIONE
AGEVOLATA DEGLI
IMMOBILI D'IMPRESA

L'obiettivo dell'incentivo è pienamente condivisibile, anche se maggiori effetti per il settore sarebbero derivati da una sua estensione all'acquisto di beni immobili strumentali.

Per quanto riguarda, poi, il cosiddetto "iperammortamento" al 250% per i beni digitali, occorre garantire che nell'elenco dei beni agevolati siano compresi anche gli strumenti utilizzati nei cantieri edili.

Art.70: Viene **riaperto, al 30 settembre 2017, il termine** (scaduto il 30 settembre 2016), **per effettuare l'assegnazione o cessione agevolata** degli **immobili d'impresa ai soci** (estromissione), e per la **trasformazione** delle stesse in **società semplici**.

In particolare, l'estromissione riguarda i **beni immobili non strumentali per destinazione** (ossia gli immobili patrimonio, gli immobili "merce" e gli immobili strumentali "per natura" non utilizzati nell'attività) ed i beni mobili iscritti in pubblici registri, che possono essere **assegnati** o ceduti ai soci in forma agevolata, mediante il pagamento di un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'IRAP **pari all'8%**, aumentata al **10,5%** nell'ipotesi in cui la **società** sia "**non operativa**", applicata sulla differenza fra il valore normale (o "**valore castale**", a scelta dell'impresa assegnante/cedente) dei beni assegnati ed il loro costo fiscalmente riconosciuto.

**Valutazione
positiva**

La riapertura dei termini favorisce i processi di riorganizzazione aziendale, anche per le imprese del settore delle costruzioni che, soprattutto alla luce della grave crisi degli ultimi anni, necessitano di pervenire ad un riassetto patrimoniale ed organizzativo dell'attività.

**RIVALUTAZIONE BENI
D'IMPRESA**

Art.69, co.3-11: E' prevista la **riapertura** dei **termini** per la **rivalutazione dei beni d'impresa** risultanti nel bilancio relativo all'esercizio 2015, con applicazione di un'imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e 12% per quelli non ammortizzabili, da applicare sul maggior valore riconosciuto (da versare in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2016).

Sono espressamente esclusi dalla suddetta rivalutazione gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, ossia gli "immobili merce" delle imprese di costruzione.

Gli effetti della rivalutazione, da effettuarsi nel bilancio relativo all'esercizio 2016, verranno riconosciuti, in termini di maggior valore dei beni ai fini dell'ammortamento, a decorrere dal 2019 (ossia dal terzo esercizio successivo a quello in cui è effettuata la rivalutazione) e, ai fini delle plusvalenze in caso di cessione, a decorrere dal 2020 (ossia dal quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione).

Viene, inoltre, ammessa la possibilità di operare l'affrancamento del saldo attivo generato a seguito della rivalutazione ed iscritto in bilancio, con il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell'IRAP, pari al 10%.

**Valutazione
parzialmente
negativa**

In linea generale, la rivalutazione dei beni d'impresa è un provvedimento riproposto ogni anno, che tuttavia ha uno scarso appeal, tenuto conto dell'elevatezza delle aliquote per effettuare l'operazione, resa, tra l'altro, ancora meno conveniente se si considera che, dal 2017, l'aliquota IRES verrà ridotta al 24% (dall'attuale 27,5%).

Ciò fa sì che, qualora non si dovessero rivedere le aliquote dell'imposta sostitutiva, si arriverebbe ad un risparmio veramente irrisorio, considerato che la rivalutazione di un bene strumentale, effettuata unitamente all'affrancamento del saldo attivo, comporterebbe una tassazione sostitutiva complessivamente pari al 26% (16% per la rivalutazione e 10% per il saldo attivo), contro un prelievo ordinario IRES e IRAP del 27,9% (24% IRES e 3,9% IRAP).

Inoltre, anche qualora fossero abbattute le imposte sostitutive, occorrerebbe comunque valutare il rischio che, a seguito della rivalutazione dei valori patrimoniali, si ricada nella disciplina delle società di comodo.

**DETASSAZIONE PREMI DI
PRODUTTIVITÀ**

Art.23, co.2, lett.a, d, e: La tassazione al 10% dei premi di produttività viene estesa, sia in termini di ammontare massimo agevolabile, che di platea di lavoratori ammessi.

In particolare, con le modifiche previste, la tassazione con aliquota del **10%** si applicherà su un ammontare **massimo di premi di produttività pari a 3.000 euro** (2.000 euro sino al 31 dicembre 2016), **elevato a 4.000 euro** (2.500 euro sino al 31 dicembre 2016) per le **aziende** che

coinvolgono pariteticamente i **lavoratori nell'organizzazione del lavoro**.

Anche per quanto riguarda i lavoratori dipendenti agevolati, viene previsto l'ampliamento a quelli con **reddito entro gli 80.000 euro** (invece dei 50.000 euro previsti sino al 31 dicembre 2016).

**Valutazione
positiva**

Sotto il profilo generale, i benefici fiscali connessi all'erogazione dei premi di produttività rappresentano un utile incentivo a favore dei lavoratori e confermano il principio della tassazione separata anche su parte del reddito da lavoro dipendente, con specifico riferimento agli incrementi di produttività.

Positivo, poi, l'innalzamento dei limiti di reddito che consente l'applicazione dell'agevolazione anche a profili professionali superiori.

PROPOSTE AGGIUNTIVE

Al di là della proroga e rimodulazione dei "bonus fiscali", **il disegno di legge non contiene le misure auspiccate e più volte sollecitate dall'ANCE per incentivare i processi di riqualificazione urbana.**

Si tratta, tra l'altro, di misure a basso costo per l'Erario ma ad alto impatto economico sul settore, in termini di ripresa delle attività produttive e per favorire la rigenerazione del tessuto urbano e la domanda che si indirizza verso prodotti immobiliari sempre più tecnologici ed energeticamente e strutturalmente performanti.

In estrema sintesi, le misure centrali per l'Associazione riguardano:

- la proroga degli incentivi all'acquisto di case energetiche,
- la riduzione dell'imposta di registro per la "rottamazione" di case obsolete ed energivore e la loro permuta con abitazioni in classe energetica elevata,
- il riconoscimento della detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di demolizione e ricostruzione con premi volumetrici conseguenti a leggi regionali,
- agevolazioni per i piani di riqualificazione urbana.

**PROROGA DEGLI
INCENTIVI ALL'ACQUISTO
DI CASE ENERGETICHE**

La legge di Stabilità 2016 (art.1, co.56, legge 208/2015) ha introdotto una detrazione Irpef commisurata al 50% dell'IVA dovuta sull'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B, effettuato nel 2016, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale l'acquisto è effettuato e nei 9 successivi.

La misura, fortemente auspicata dall'ANCE, è stata concepita come strumento di incentivazione del mercato residenziale, per indirizzare la domanda verso l'acquisto di abitazioni di nuova generazione, con effetti positivi sulla riqualificazione del tessuto urbano e sulla qualità dell'abitare.

E ciò andando, in primo luogo, a rimuovere uno dei principali paradossi dell'attuale prelievo fiscale che penalizza chi investe nel prodotto nuovo di qualità e premia invece chi compra un prodotto immobiliare con caratteristiche costruttive ed energetiche completamente da rinnovare.

L'incentivo, infatti, abbattendo della metà l'IVA applicata sull'acquisto di

abitazioni nuove o riqualificate punta proprio ad eliminare la disparità di trattamento fiscale che esiste tra chi compra l'usato dal privato, con registro al 2% o al 9% sul valore catastale dell'abitazione, e chi acquista invece il nuovo o riqualificato dall'impresa, pagando l'IVA al 4% o al 10% sull'intero corrispettivo di vendita.

Tuttavia, la limitazione agli acquisti effettuati solo nel 2016 ne restringe fortemente il potenziale impatto positivo, per cui è necessario estenderne l'applicabilità ad un arco temporale maggiore, pari almeno ad un ulteriore triennio.

L'estensione dell'agevolazione per più annualità, ed in particolare per un ulteriore triennio (sino al 2019), permetterebbe, infatti, l'avvio di nuovi cantieri, così da innescare un concreto rinnovamento dello stock abitativo esistente, con alloggi ad alta performance energetica.

Sintesi della proposta

- *PROROGA TRIENNALE (SINO AL 2019) DELLA DETRAZIONE IRPEF PARI AL 50% DELL'IVA PAGATA PER L'ACQUISTO DI ABITAZIONI IN CLASSE ENERGETICA A O B*

INCENTIVI ALLA "ROTTAMAZIONE" DEL VECCHIO E ALLA PERMUTA CON IL NUOVO

L'edilizia del futuro punterà sempre più su prodotti immobiliari di alta qualità, tecnologicamente avanzati e particolarmente performanti sotto il profilo energetico: un segmento del mercato strategico che, oltre le nuove costruzioni, deve coinvolgere il comparto della riqualificazione dell'edificato che è ancora troppo obsoleto ed energivoro.

Per questo, l'ANCE sostiene da tempo la necessità di incentivare la permuta tra vecchi edifici e immobili con caratteristiche energetiche completamente rinnovate, quale strumento indispensabile per avviare un reale processo di rigenerazione urbana.

Incentivare fiscalmente queste operazioni potrebbe, infatti, innescare un circolo virtuoso di scambi immobiliari diretti a prodotti sempre più innovativi e performanti.

Allo scopo di rendere economicamente sostenibile l'operazione, dovrebbe essere garantito un regime di tassazione agevolata all'impresa che si rendesse disponibile ad acquistare, in permuta, l'abitazione usata del compratore, a condizione di riqualificarla e reimmeterla sul mercato con caratteristiche energetiche decisamente migliorate rispetto alla situazione preesistente.

Si arriverebbe, in tal modo, ad incentivare la "rottamazione dei vecchi fabbricati" e la loro sostituzione con edifici di "nuova generazione", prevedendo, per le imprese acquirenti i fabbricati "usati", l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (pari a 200 euro ciascuna, per un totale di 600 euro, anziché la misura ordinaria del registro pari al 9% del valore dichiarato nel rogito più 100 euro di ipotecaria e catastale), a condizione che queste, entro 5 anni successivi, si impegnino alla riqualificazione energetica degli stessi ed alla loro conseguente reimmersione sul mercato.

Sintesi della proposta

- *IMPOSTE FISSE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE A FAVORE DELL'IMPRESA CHE ACQUISTA ABITAZIONI USATE PER RIQUALIFICARLE COMPLETAMENTE E REIMMETTERLE SUL MERCATO, ENTRO I 5 ANNI SUCCESSIVI*

**INCENTIVI ALLA
SOSTITUZIONE EDILIZIA**

Per quanto riguarda la questione della riqualificazione urbana in chiave energetica, si evidenzia la necessità di incentivare veri e propri processi di “*sostituzione edilizia*”, che implicano la demolizione e ricostruzione dell’esistente, anche con incrementi volumetrici funzionali al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici sui quali vengono realizzati.

Si ritiene indispensabile che, anche in presenza di aumento volumetrico, venga riconosciuto il “*Bonus edilizia*” (detrazione del 50% delle spese sostenute per realizzare l’intervento sino ad un massimo di 96.000 euro), limitatamente però a quegli incrementi previsti da leggi e regolamenti edilizi locali, che comportino un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio.

**Sintesi della
proposta**

- *ESTENSIONE DEL “BONUS EDILIZIA” AGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ED AUMENTO VOLUMETRICO FUNZIONALE AL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DELL’EDIFICIO*

**AGEVOLAZIONI PER I
PIANI DI
RIQUALIFICAZIONE
URBANA**

In un’ottica più generale, poi, al fine di attuare piani complessi di riqualificazione, che portano ad ottenere costruzioni caratterizzate da elevati standard qualitativi ed energetici, è evidente la necessità di neutralizzare l’incidenza della variabile fiscale nella fase iniziale e propedeutica al concreto avvio di tali programmi.

In particolare, dovrebbe essere introdotto un regime fiscale premiale (registro e ipo-catastali in misura fissa, pari a 200 euro ciascuna) per il trasferimento di immobili (aree o fabbricati) a favore delle imprese che esercitano attività di costruzione o di recupero di immobili per la successiva vendita e che intendano utilizzare gli immobili acquistati per la realizzazione o riqualificazione di edifici ad elevati standard energetici.

Tale regime sarebbe, quindi, riconosciuto solo a condizione che, entro i successivi 5 anni, le imprese acquirenti abbiano costruito nuovi edifici o riqualificato i manufatti acquistati, con il conseguimento di una certificazione energetica in classe A o B.

**Sintesi della
proposta**

- *REGIME FISCALE PREMIALE (REGISTRO E IPO-CATASTALI IN MISURA FISSA, PARI A 200 EURO CIASCUNA) PER IL TRASFERIMENTO DI AREE O FABBRICATI A FAVORE DELLE IMPRESE CHE, ENTRO I SUCCESSIVI 5 ANNI, LI UTILIZZINO PER LA REALIZZAZIONE O RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI AD ELEVATI STANDARD ENERGETICI*

MISURE PER LA CRESCITA DELLE IMPRESE

RIDUZIONE DELL'ACE E INTRODUZIONE DEL PIR

Art.68, co.4: Il “**rendimento nozionale lordo**”, per il calcolo dell'ACE (aiuto per le crescita economica), viene ridotto, **per il periodo d'imposta 2017**, dal 4,75% **al 2,3%**, per **poi aumentare al 2,7%** a decorrere **dal 2018**.

Ciò comporta un risparmio per il bilancio dello Stato di 1,8 miliardi, che serve per finanziare i “*maxi-ammortamenti*” e l'introduzione della nuova IRI (imposta sul reddito degli imprenditori).

Per “*rendimento nozionale lordo*”, si intende la percentuale di deduzione dal reddito imponibile d'impresa, correlata agli aumenti di capitale.

Art. 18, co.11-25: **Contestualmente**, per favorire la capitalizzazione delle imprese, viene **introdotto il PIR – Piano individuale di risparmio**.

Si tratta di **un'esclusione da tassazione IRPEF dei rendimenti relativi ad investimenti nel capitale sociale** delle aziende, sino a 30.000 euro annui, con obbligo di mantenere la partecipazione quantomeno per 5 anni (esclusione massima sino a 150.000 euro).

Valutazione parzialmente positiva

Appare positiva l'esclusione da tassazione dei rendimenti relativi ad investimenti nel capitale delle aziende (PIR), che recepisce pienamente le proposte dell'ANCE per un maggior coinvolgimento del risparmio privato nel capitale delle aziende: l'aumento della patrimonializzazione renderebbe possibile, infatti, sia lo sviluppo di nuovi piani di investimento, sia un accesso al credito più agevole.

Desti in ogni caso perplessità la decisione dell'Esecutivo di escludere le imprese del settore immobiliare dai potenziali beneficiari della misura.

La riduzione dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica), seppur colpisce le imprese, comprese quelle del settore edile, che utilizzano tale meccanismo, appare compensata dall'introduzione del PIR, nonché dalle norme sul “superammortamento” e “iperammortamento” e dalla riduzione al 24% dell'aliquota IRES.

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI (ART.13)

L'articolo 13 proroga la misura prevista dall'art. 2 del Decreto Legge 69/2013, la cosiddetta Nuova Sabatini, **fino al 31 dicembre 2018 e la rifinanzia**.

Nello specifico, la norma prevede lo stanziamento di **560 milioni di euro**, così suddiviso: 28 milioni per l'anno 2017, 84 per il 2018, 112 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 per il 2022 e 28 per il 2023.

L'agevolazione è finalizzata ad accrescere la competitività del sistema produttivo italiano e a migliorare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI) per l'**acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature**.

Una riserva pari al 20% delle risorse dedicate a questa agevolazione è destinata all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica,

realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID).

Inoltre, per le imprese che innovano, è prevista una maggiorazione del contributo concedibile, attraverso una revisione del calcolo.

La disciplina della “Nuova Sabatini” prevede il seguente funzionamento:

Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha costituito un plafond di risorse (inizialmente erano stati dedicati 2,5 miliardi, ma nel 2015 le risorse sono salite a 5 miliardi di euro) che le banche aderenti all’Addendum alla Convenzione Mise-ABI-Cdp o le società di leasing, possono utilizzare per concedere alle PMI finanziamenti di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro a fronte degli interventi previsti dalla misura; a seguito delle novità operative introdotte dalla Legge n. 33 del 24 marzo 2015, i finanziamenti possono essere concessi dagli Istituti che hanno sottoscritto la Convenzione anche mediante l’utilizzo di una provvista alternativa alla Cdp.

Il Mise concede un contributo in favore delle PMI, che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari, in relazione agli investimenti realizzati. Tale contributo è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni.

In base alla Convenzione sottoscritta, le PMI hanno la possibilità di beneficiare anche della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino all’80% dell’ammontare del finanziamento bancario.

Valutazione

L’Agevolazione, anche grazie alla facilità di accesso, ha riscosso un buon successo tra le PMI, soprattutto del settore manifatturiero. Desta perplessità l’aver concentrato le risorse dal 2018 in poi: nel 2017, infatti, si potrà disporre solamente di 28 milioni.

Sarebbe auspicabile una ricalibrazione delle risorse, in modo da favorire le annualità 2017 e 2018.

**MODIFICA ALLA
DISCIPLINA FISCALE DEI
TRASFERIMENTI
IMMOBILIARI
NELL’AMBITO DI
VENDITE GIUDIZIARIE
(ART.7)**

L’articolo 16 del DL n. 18/2016 ha introdotto una disciplina fiscale di favore (imposte di Registro, Ipotecarie e Catastali in misura fissa) per i trasferimenti immobiliari nell’ambito di procedure fallimentari, a patto che il soggetto acquirente si impegni a rivendere l’immobile entro 2 anni.

L’art. 7 della Legge di Bilancio 2017 modifica questo vincolo, **allungando a 5 anni il periodo in cui il soggetto acquirente può rivendere l’immobile.**

Inoltre, estende di 6 mesi, fino al 30 giugno 2017, il periodo di applicazione della norma.

Valutazione

Questa modifica introduce un ulteriore vantaggio per i soggetti che acquistano immobili direttamente alle aste fallimentari, perché la norma più che raddoppia i tempi per la rivendita del bene. Considerato che l’art. 16 del DL 18/2016 era stato introdotto per agevolare gli istituti di credito nella dismissione dei propri crediti in sofferenza, il rischio è che il mercato immobiliare subisca ulteriori distorsioni.

VALUTAZIONI SULLE MISURE IN MATERIA DI LAVORO

MISURE PER L'EDILIZIA

**APE SOCIALE
(ART. 25)**

Con riferimento alla disposizione introdotta all'art. 25 in materia di "Anticipo finanziario a garanzia pensionistica – APE sociale" ed, in particolare, al comma 14, lett. d), **si rilevano di seguito alcune criticità.**

E' stato, infatti, previsto, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia e al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, il riconoscimento di un'indennità per determinate categorie di lavoratori.

Tra questi, anche i lavoratori dipendenti che, al momento della decorrenza dell'indennità, svolgono almeno da 6 anni, in via continuativa, attività lavorative il cui impegno rende "particolarmente difficoltoso e rischioso" il loro svolgimento continuativo e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

Le professioni che rientrano in tale casistica (Allegato C) interessano, tra gli altri, gli operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici e i conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni.

**Valutazione
parzialmente
negativa**

Sul punto, si rileva, primariamente, una **non idonea equiparazione** tra le suddette attività e talune altre attività elencate nell'allegato stesso, per le quali sono previste le medesime condizioni di accesso al trattamento in esame, pur non essendo caratterizzate dallo stesso livello di rischiosità e "usura".

Rispetto alle altre attività elencate, **il settore dell'edilizia si contraddistingue, infatti, ai fini di una valutazione in merito alle attività usuranti, per essere caratterizzato da lavorazioni particolarmente faticose e ad elevata rischiosità** che accompagnano tutto l'arco del periodo di vita lavorativo dell'operaio con conseguenti eventi infortunistici che, seppur in costante diminuzione nel corso degli ultimi anni, continuano a inserire tale settore nel novero di quelli più a rischio.

Da considerare, inoltre, che la **vita lavorativa** di un operaio, sottoposto ad un'attività che fa della categoria stessa tra le più usuranti dal punto di vista fisico, si accumulano mediamente 26-28 anni di contributi. Ciò non consente, dunque, un agevole raggiungimento degli anni previsti dalle attuali disposizioni, anche in virtù della discontinuità lavorativa tipica del settore delle costruzioni.

Quanto sopra anche a causa delle interruzioni dei rapporti di lavoro tipiche del settore, dovute alla fine delle specifiche fasi lavorative o del cantiere e al ricorso, sempre maggiore negli ultimi anni per la consolidata crisi del mercato, a periodi coperti da tutele in costanza di rapporto di lavoro e a trattamenti di disoccupazione involontaria.

Pertanto, in virtù della permanente esposizione degli operai edili ad attività

lavorative discontinue, si dovrebbe prevedere una riduzione dell'anzianità contributiva minima a 30 anni.

Tale proposta, per gli operai edili, si rende necessaria considerato che, per legge, si calcolano al massimo 5 anni di contributi figurativi per maturare il diritto alla pensione. Occorre, pertanto, un ampliamento di tale periodo, legandolo agli ammortizzatori sociali e agli eventuali trattamenti di Naspi, pari a 24 mesi, e di disoccupazione speciale edile.

Questo consentirebbe il riconoscimento di tutti i periodi di contribuzione figurativa utile al calcolo della contribuzione minima, anche perché le imprese edili per i propri lavoratori oggi versano più contributi rispetto alle prestazioni assistenziali.

PROPOSTE AGGIUNTIVE

Il disegno di legge non contiene alcune misure auspiccate e più volte sollecitate dall'ANCE in materia di lavoro.

CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO

Si rileva la necessità di **rendere strutturale l'esonero dal versamento del contributo di licenziamento per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per completamento delle attività e chiusura del cantiere**, previsto dalla "Riforma Fornero" fino al 31 dicembre 2015 e prorogato fino al 31 dicembre 2016 dal decreto legge n. 210/2015 (c.d. "Milleproroghe").

Ciò in virtù del fatto che la tipicità delle lavorazioni edili, fortemente caratterizzate dalla mobilità dei lavoratori, dal continuo avvicinarsi delle fasi lavorative e quindi dalla frequente apertura e chiusura dei cantieri, determinerebbe un continuo ed oneroso esborso da parte delle imprese del settore, peraltro già gravate da una forte ed inarrestabile crisi economica.

Da considerare, poi, che la frammentazione nonché la mutevolezza degli insediamenti produttivi, dovuta alla mobilità dei cantieri e alla stagionalità del ciclo produttivo, favoriscono la mobilità dei lavoratori che, seppur licenziati a seguito del completamento di un'attività o per la chiusura di un cantiere, spesso vengono in breve tempo reimpiegati in altri cantieri.

Inoltre, tenuto conto che la *ratio* di tale contributo è quella di supportare il finanziamento dell'indennità di Naspi, si sottolinea che tale indennità è già ampiamente coperta da altre aliquote ordinarie e addizionali a carico delle imprese edili che, come noto, registrano un costo del lavoro superiore, per oneri sociali (Inps e Inail), di circa 11 punti percentuali rispetto al resto dell'industria e che, peraltro, l'intero sistema degli ammortizzatori sociali in edilizia risulta essere stato sempre coperto dalla contribuzione in atto, comportando anche rilevanti eccedenze in ciascuna gestione.

In tal senso, si evidenzia che fino al 31 dicembre 2016 la disoccupazione speciale edile continuerà a produrre i propri effetti in ragione del versamento di un apposito contributo pari allo 0,80% delle retribuzioni dei dipendenti impiegati e operai.

Per garantire la copertura finanziaria di tale trattamento, è stata istituita, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, una gestione speciale dell'edilizia che, nel corso degli anni (dal

2002 al 2014), ha consentito un accantonamento di circa 126 milioni di euro.

Inoltre, l'aliquota per la cassa integrazione ordinaria del 5,20% che, nell'ultimo decennio, ha generato un avanzo patrimoniale della gestione edilizia della Cig, presso l'Inps, pari a quasi 4.000 milioni di euro, pur essendo stata ridotta al 4,70%, continua a generare un avanzo patrimoniale anche in virtù di un esponenziale aumento della contribuzione addizionale legata all'utilizzo della Cigo.

Da considerare, altresì, che la relazione tecnica della Ragioneria dello Stato al Decreto Milleproroghe ha stimato, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, circa 74 mila casi di esonero dal versamento del contributo di licenziamento per cambio di appalto e per le interruzioni dei rapporti di lavoro nel settore edile.

Per quegli anni, le minori entrate dovute all'esonero, secondo lo schema previsto dall'art. 2, co. 34 della L. n. 92/12, sono state stimate in 38 milioni di euro.

Anche per l'anno 2016, pur essendo i casi di esonero pari a circa 68.800 (dato previsionale), le minori entrate sono state stimate sempre in 38 milioni di euro reperite nelle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1 del D.L. n. 185/2008.

Si rileva, tra l'altro, che l'Aula della Camera dei Deputati aveva già approvato, in fase di definizione della Legge di Stabilità 2016, l'ODG n. 9/3444-A/268 che impegna il Governo a *“valutare l'opportunità di intervenire rapidamente, attraverso gli strumenti legislativi che si riterranno più opportuni, per rendere l'esonero del contributo di cui all'art. 2, comma 34, della legge n. 92/2012, permanente e strutturale, eliminando tale onere che grava sul settore terziario ed edile del nostro paese”*.

Inoltre, anche nell'ambito del decreto c.d. “Milleproroghe” che, come detto, ha prorogato l'effetto dell'esonero per tutto il 2016, era stato approvato un ordine del giorno, G2-quater.2 che impegna il Governo a *“porre in essere opportuni provvedimenti normativi, con la predisposizione di apposite risorse, finalizzati alla messa a regime della norma prorogata (...)”*.

Da ultimo, le Commissioni Lavoro della Camera e del Senato, nel rendere il parere allo Schema di D.Lgs recante disposizioni integrative e correttive dei decreti del c.d. Jobs Act (Atto 311), hanno rilevato l'opportunità di rendere strutturale l'esonero dal versamento del contributo di licenziamento sia nei casi di cambio appalto che nel settore edile, dato il continuo avvicinarsi delle fasi lavorative.

Sintesi della proposta

- *RENDERE STRUTTURALE L'ESONERO DAL VERSAMENTO DEL C.D. “CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO” NEI CASI DI INTERRUZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI EDILI, PER COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ E CHIUSURA DEL CANTIERE*

TRASFERTA

Si ritiene fondamentale intervenire in maniera risolutiva sull'annosa questione del trattamento fiscale e previdenziale degli istituti della "trasferta occasionale" e della "trasferta abituale" (trasfertismo) che, ancora oggi, non hanno una chiara disciplina, creando contenzioso giudiziario ed incertezza nelle imprese per un loro corretto operare.

In particolare, si intende **introdurre una norma d'interpretazione autentica, che precisi l'applicabilità dei commi 5 e 6 dell'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986**. Trattandosi di norma di interpretazione autentica, non deriverebbero nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si ritiene, pertanto, indispensabile un chiarimento univoco che dirima in via definitiva le criticità operative sinora rilevate dagli operatori economici, in particolare edili, alla luce delle difformità interpretative relative alla normativa da applicare all'istituto della trasferta per i settori industriali caratterizzati da prestazioni lavorative svolte al di fuori della sede di lavoro, o di assunzione, in ragione della particolare specializzazione dell'attività esercitata.

Nel corso degli anni, come noto, l'istituto è stato oggetto della Risoluzione ministeriale n. prot. 25/1/0008287 del 20 giugno 2008 che, specificatamente per il settore edile, ha ammesso l'applicabilità della disciplina della "trasferta occasionale" (art.51, co.5, DPR 917/1986) alle indennità corrisposte ai lavoratori edili, assunti presso la sede del proprio datore di lavoro ed inviati in trasferta, per l'espletamento delle proprie mansioni, al di fuori del Comune in cui è sita la medesima.

Analogamente, sono stati approvati due Ordini del Giorno, il n. 9/2852/12 del 2007 e il n. 9/5109-AR/66 del 2012, con i quali il Governo si è impegnato a precisare espressamente l'applicabilità della suddetta disciplina della trasferta occasionale anche alle indennità corrisposte ai lavoratori edili.

Si rileva, inoltre, che l'Aula della Camera dei Deputati ha approvato, in fase di definizione della Legge di Stabilità 2016, l'ODG n. 9/3444-A/123, che impegna il Governo a *"precisare l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 51, comma 5 del D.P.R. 917/1986 (trasferta occasionale) per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro o la sede di assunzione e, qualora nel contratto individuale di lavoro, non sia espressamente stabilito che l'espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili e diversi"*.

Da ultimo, la Commissione Lavoro del Senato, nel rendere il parere allo Schema di D.Lgs recante disposizioni integrative e correttive dei decreti del c.d. Jobs Act (Atto 311), ha rilevato l'opportunità di introdurre una norma di interpretazione autentica che precisi l'applicabilità dell'articolo 51, co.5 del D.P.R. n. 917/1986 nel senso suddetto.

Sintesi della proposta

- *INTRODURRE, IN VIRTÙ DELLA MANCANZA DI UNA SPECIFICA DISCIPLINA NORMATIVA SULLA "TRASFERTA", UNA NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA CHE, OLTRE A SANARE EVENTUALI CONFLITTI IN VIA AMMINISTRATIVA ED ALLEGGERIRE OGNI EVENTUALE IPOTESI DI CONTENZIOSO GIUDIZIARIO, GARANTISCA CERTEZZA DEL DIRITTO PER LE IMPRESE ED I PROPRI LAVORATORI*